

## **Estratto normativo**

Il presente estratto serve soltanto a spiegare quali sono gli elementi fondamentali che ci hanno guidato nel prendere decisioni relative alla radiazione dei cavalli dell'allevamento Settemerli. Chiunque sia interessato può facilmente consultare le norme citate nella loro interezza. Si ricorda che le norme citate sono quelle che erano in vigore all'epoca dei fatti contestati.

Gli stalloni adibiti alla monta dovevano possedere i seguenti requisiti.

### **DECRETO 19 luglio 2000, n. 403 Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale.**

#### **Capo I**

#### **Monta naturale privata e pubblica per la riproduzione animale**

##### **Art. 1**

##### **Monta naturale privata: requisiti dei riproduttori maschi**

1. Il riproduttore animale maschio, per essere adibito alla monta naturale privata, deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi. L'iscrizione e' attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;
- b) **essere identificato**, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalita' previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e **qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico.**

Nell'anno 2012 questa era la normativa per l'identificazione dei cavalli. Tiburzi, qualora ancora in vita, sarebbe ricaduto nella fattispecie di cui al punto 4 e quindi doveva essere identificato nei modi indicati al seguente articolo 4

#### **DM Anagrafe equidi 29 12 2009**

#### **Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15 legge 1° agosto 2003 n. 200)**

##### **Art. 3**

##### **Identificazione degli equidi**

1. **Tutti gli equidi sono univocamente identificati mediante l'applicazione di un dispositivo (elettronico) di identificazione individuale e dotati di un documento di identificazione denominato passaporto.**
2. Gli equidi sono identificati entro il 31 dicembre dell'anno di nascita o entro sei mesi dalla data di nascita, se questo termine è posteriore al 31 dicembre, e comunque prima di lasciare l'allevamento senza la madre, ad esclusione dei casi di deroga previsti dal reg. (CE) n. 504 art. 7 paragrafo 1. In caso di morte della madre prima dell'identificazione del puledro il proprietario deve fornire appropriata documentazione all'autorità competente.
3. Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 ed identificati in conformità con le decisioni n. 93/623/CEE e n. 2000/68/CE della Commissione sono considerati rispettivamente identificati in conformità con il presente decreto. Detti equidi devono essere in ogni caso registrati in BDE secondo le modalità del manuale operativo entro il 30 aprile 2010.
4. **Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007 e non ancora identificati in base alle decisioni**

93/623/CEE e 2000/68/CE della Commissione devono essere identificati prima di qualsiasi loro spostamento e comunque inderogabilmente entro il 30 aprile 2010 secondo quanto previsto dal presente decreto.

#### **Art. 4 Sistemi di identificazione**

1. Tutti gli equidi sono identificati mediante un dispositivo elettronico conforme agli standard ISO 11784 ed ISO 11785 che deve essere inoculato con le modalità stabilite dal manuale operativo.

Lo stallone era nato prima del 1 gennaio 2007 ed era identificato senza passaporto. Poteva esserlo fino alla data di entrata in vigore del DM del 2009 secondo la norma sottostante.

Ma da lì in poi diveniva obbligatorio il passaporto ed il microchip.

#### **Dec. 93/623/CEE del 20 ottobre 1993 . Decisione della Commissione che istituisce il documento di identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati.**

##### **Articolo 1**

Il documento di identificazione che scorta gli equidi registrati dev'essere conforme alle disposizioni previste nell'allegato.

##### **Articolo 2**

Il documento di identificazione di cui all'articolo 1:

- può scortare gli equidi registrati nati prima del 1° gennaio 1998,
- deve scortare gli equidi registrati nati dal 1° gennaio 1998.

L'allegato è il passaporto

Infatti già un anno prima era stato introdotto l'obbligo del microchip (o della marchiatura indelebile) e dell'iscrizione della banca dati. Lo stallone Tiburzi era privo di passaporto, microchip e non era inserito in banca dati. Inoltre per inoculare un microchip deve essere rispettata una procedura che nel caso di Tiburzi, qualora sia stato impiantato un trasponder, non è stata rispettata.

#### **REGOLAMENTO (CE) N.504/2008 DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi**

##### **CAPO II**

##### **DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE**

##### **Articolo 3**

##### **Principi generali e obbligo di identificazione degli equidi**

1. Gli equidi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono detenuti soltanto se sono identificati secondo quanto prescritto dal presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, il sistema di identificazione degli equidi si compone dei seguenti elementi
  - a) un documento di identificazione unico valido a vita;
  - b) un metodo che permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento di identificazione e l'equide;
  - c) una base di dati nella quale sono registrati, sotto un numero di identificazione unico, gli elementi dell'identificazione dell'animale per il quale un documento di identificazione è stato rilasciato a una persona registrata in tale base di dati.

##### **Art. 11.**

##### **Metodi elettronici di verifica dell'identità**

1. L'organismo emittente provvede a che al momento della prima identificazione, l'equide sia sottoposto a marcatura attiva mediante l'impianto di un trasponder.

Gli Stati membri definiscono le qualificazioni minime richieste per effettuare l'operazione di cui al primo comma o designano la persona o la professione abilitata.

2. Il transponder è impiantato per via parenterale in condizioni di asepsi tra il margine posteriore dell'occipitale e il garrese, a metà del collo, nella zona del legamento nucale.

L'autorità competente può tuttavia autorizzare l'impianto del transponder in un altro punto del collo dell'equide, purché in tal caso l'impianto non nuoccia al benessere dell'animale e non aumenti il rischio di migrazione del transponder rispetto al metodo di cui al primo comma.

3. Quando il transponder è impiantato conformemente ai paragrafi 1 e 2, l'organismo emittente iscrive le informazioni seguenti nel documento di identificazione:

a) nella sezione I, parte A, punto 5, almeno le ultime quindici cifre del codice trasmesso dal transponder e visualizzato dal lettore a seguito dell'impianto, e, se del caso, un'etichetta autoadesiva con un codice a barre o una stampa di tale codice a barre indicante almeno le ultime quindici cifre del codice trasmesso dal transponder;

b) nella sezione I, parte A, punto 11, la firma e il timbro della persona di cui al paragrafo 1 che ha proceduto all'identificazione e ha impiantato il transponder;

c) al punto 12 o 13 del diagramma schematico figurante nella sezione I, parte B, secondo il lato in cui è stato effettuato l'impianto, il punto in cui il transponder è stato impiantato nell'equide.

Per quanto riguarda la comunicazione di morte è tra gli obblighi del proprietario. Può delegare un detentore, ma con atto formale.

#### **Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15 legge 1° agosto 2003 n. 200)**

##### **Art. 9**

##### **Obblighi del proprietario**

3 In caso di morte o di abbattimento di un equide in luogo diverso dal macello, il proprietario entro tre giorni:

a) comunica l'evento all'APA o all'UNIRE, ognuno per le proprie competenze, utilizzando il modello definito dal manuale operativo di cui all'art. 6, comma 2, sul quale è riportato il numero di codice del dispositivo elettronico d'identificazione individuale;

b) consegna il documento d'identificazione dell'animale all'APA o all'UNIRE;

c) garantisce ove possibile l'espianto del dispositivo di identificazione elettronico e comunque la sua distruzione.

11 Il proprietario per adempiere agli obblighi previsti dal presente decreto può delegare con atto formale un detentore.